

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1101

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NOCCHI, CHIARANTE, ALBERICI, BUCCIARELLI, PAGANO, TEDESCO TATÒ, RANIERI, BARBIERI, BRUTTI, CAVAZZUTI, CHIAROMONTE, MIGONE, SALVI, SCIVOLETTO, SENESI, SMURAGLIA, SPOSETTI, VISCO, PEDRAZZI CIPOLLA, LAMA, ROGNONI, PECCHIOLI, TOSSI BRUTTI, MINUCCI Adalberto e PERUZZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1993

Riordino della Biennale di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. - Le istituzioni culturali pubbliche, a cominciare da quelle inserite nella legge 20 marzo 1975, n. 70, sono state in questi anni al centro delle polemiche. Strette nelle rigide maglie del parastato, disciplinate da leggi e statuti per lo più superati, scarsamente e irregolarmente finanziate da Stato ed enti locali, si sono trovate a fronteggiare anche una massiccia offensiva dei privati in condizioni di assoluta inferiorità. E dire che queste istituzioni potrebbero dare un contributo straordinario alla vita culturale del Paese se solo fossero messe in grado di funzionare. La legislazione vigente va dunque riformata.

Per la Biennale di Venezia, in particolare, si tratta - come è ormai opinione unanime - di «riformare la riforma»; di modificare, cioè, la legge 26 luglio 1973, n. 438, che corrispondeva a una fase, anche della nostra vita culturale, ormai largamente superata.

Ma non basta. Occorre che le leggi di riforma rispondano, molto più che in passato, a criteri di uniformità.

Al momento - anche riguardo a questioni essenziali, come la composizione degli organi direttivi, la figura del direttore generale, il numero dei consiglieri, la loro eventuale rieleggibilità - le soluzioni variano da ente a ente. Nel caso del direttore generale, poi, si arriva all'assurdo di norme in aperto contrasto tra loro. Per la legge n. 70 del 1975, il direttore generale «è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni»; per lo statuto della Biennale (che ne cambia oltretutto la denominazione in quella di «segretario generale») ha invece «un rapporto di lavoro a tempo indeterminato», con la conseguenza di accentuarne le prerogative politiche, a scapito di quelle amministrative.

Altro nodo da sciogliere è quello dei finanziamenti, che sono così scarsi da mettere costantemente a repentaglio le attività della Biennale e degli altri enti culturali, i cui bilanci, soprattutto quando i loro programmi siano estesi nel tempo, dovrebbero essere pluriennali e poter contare su contributi dello Stato e degli enti locali tali da superare la logica della straordinarietà.

Questo non solo per risparmiare agli enti la mortificazione di dover costantemente elemosinare finanziamenti, ma anche, e soprattutto, per rendere possibile una razionale programmazione delle risorse.

In assenza di ciò, anche i propositi, pur lodevoli, di rafforzare e qualificare le cosiddette «attività permanenti» rischiano di rimanere lettera morta.

Ma il problema dei problemi resta quello del parastato. Finché rimarranno al suo interno, le istituzioni culturali pubbliche (e la Biennale in particolare) vedranno limitata la loro azione e la loro competitività culturale.

È assurdo che i consiglieri di questi enti, già compensati con poche migliaia di lire per partecipare a riunioni di notevole responsabilità, rischino di rispondere in solido di fronte a eventuali disattenzioni amministrative segnalate dalla Corte dei conti. E ancora più assurdo è che questi enti, per i magri compensi che possono offrire ai collaboratori esterni, anch'essi considerati «pubblici dipendenti», e per le difficoltà burocratiche che sono costretti a superare per ottenerne le prestazioni, non possano reperire sul «mercato» le professionalità necessarie.

Si è oggi di fronte al paradosso di una legge - la legge 11 novembre 1986, n. 770, la quale prevede più agili modalità contrattuali - che viene ritenuta applicabile al-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'Amministrazione diretta dello Stato, ma non agli altri enti pubblici creati proprio nella prospettiva di una maggiore dinamicità e flessibilità operativa.

La legge n. 70 del 1975 ebbe senz'altro il merito di prefigurare un disegno unitario in base al quale definire competenze, ruoli e responsabilità operative e costituirli indubbiamente, nel momento in cui fu promulgata, un notevole passo avanti, per l'uniformità e la coerenza della regolamentazione, in rapporto alla situazione preesistente di per sé vaga, contraddittoria, assoggettata a regolamenti diversificati in relazione alle diverse realtà gestionali.

Ma oggi, a quasi venti anni da allora, un ripensamento, alla luce dell'esperienza, è assolutamente indispensabile.

Il nostro disegno di legge propone pertanto di risolvere la questione alla radice, con la trasformazione dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» in una fondazione, costituita per volontà del Ministero del turismo e dello spettacolo, del Ministero per i beni culturali e ambientali e del comune di Venezia (articolo 1).

L'articolo 2 individua lo scopo della fondazione nello studio e nella documentazione sistematica dello stato e delle trasformazioni delle arti, «nel loro aspetto specifico e nel loro rapporto reciproco».

L'articolo 3 indica le funzioni della fondazione, che consistono nell'organizzare mostre espositive, ma anche, e soprattutto, nel promuovere attività permanenti di studio e documentazione.

Gli articoli 4, 5 e 6 concernono il patrimonio, i bilanci e i meccanismi di finanziamento dell'ente.

L'articolo 7 delega al consiglio di amministrazione l'approvazione dello statuto, che dovrà definire compiti, poteri e ordinamento dell'ente, specificando che il rapporto di lavoro dei dipendenti sarà disciplinato con contratti di diritto privato.

Gli articoli che vanno dall'8 al 15 definiscono gli organi dell'ente e fra essi prevedono due organi collegiali, uno squisitamente artistico-culturale (il comitato scientifico), l'altro più strettamente amministrativo (il consiglio di amministrazione), con meccanismi di nomina, che non prevedono più l'obbligo della cittadinanza italiana, tali da scongiurare il pericolo della lottizzazione e da valorizzare il contributo diretto delle istituzioni culturali. Viene esaltata, inoltre, l'autonomia gestionale dei direttori di settore e istituita la figura del direttore generale con spiccate attitudini manageriali.

Gli ultimi articoli (16, 17 e 18) fissano gli emolumenti da destinare ai rappresentanti dell'ente, le norme transitorie e le regole da seguire in caso di cessazione della fondazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.*(Costituzione)*

1. L'ente autonomo «La Biennale di Venezia», istituito con legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, è soppresso e trasformato nella fondazione senza scopo di lucro denominata «La Biennale di Venezia», i cui fondatori sono il Ministero del turismo e dello spettacolo, il Ministero per i beni culturali e ambientali e il comune di Venezia.

2. Il patrimonio dell'ente autonomo di cui al comma 1 e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad esso sono trasferiti, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, alla fondazione di cui al medesimo comma 1.

Art. 2.*(Scopi)*

1. Scopo della fondazione è quello di studiare e documentare sistematicamente, avvalendosi anche dell'attività dell'Archivio storico delle arti contemporanee (ASAC), la situazione e le trasformazioni delle arti, nel loro aspetto specifico e nel loro rapporto reciproco.

Art. 3.*(Funzioni)*

1. La fondazione promuove e organizza attività permanenti di studio e documentazione e manifestazioni espositive nel campo delle arti; favorisce la collaborazione con istituzioni culturali internazionali; cura, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio conservativo sia in Italia che all'estero, presso fondazioni, istituzioni e associazioni culturali, scuole e università.

2. La partecipazione alle manifestazioni promosse dalla fondazione avviene per invito rivolto a autori e istituzioni culturali dai direttori di settore di cui alla lettera c) dell'articolo 12, previa comunicazione al consiglio di amministrazione.

3. Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura.

Art. 4.

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai conferimenti apportati dai fondatori di cui all'articolo 1, riportati nell'atto di costituzione della fondazione, e dagli altri beni mobili e immobili che a qualunque titolo pervengano in futuro alla fondazione sempre con specifica destinazione a patrimonio.

2. Il patrimonio dell'ente e gli eventuali incrementi per apporti, per lasciti e per donazioni sono investiti, oltre che in titoli garantiti dallo Stato o in beni immobili, anche attraverso altri impieghi in titoli o obbligazioni opportunamente scelti al fine di garantire la migliore redditività.

3. Le attività promosse dalla fondazione nell'ambito della città di Venezia si svolgono negli edifici di proprietà dell'ente e negli altri edifici, all'uopo destinati o da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Biennale.

4. Il comune di Venezia provvede alla conservazione e alla manutenzione degli immobili di sua proprietà, nonché alla manutenzione degli immobili di proprietà demaniale o di terzi per il periodo in cui essi sono destinati alle attività dell'ente.

5. In caso di necessità o di urgenza, l'ente può procedere direttamente a interventi di manutenzione, dandone preventiva comunicazione scritta al comune, il quale è tenuto al rimborso delle relative spese.

6. Il comune di Venezia può avvalersi, per gli edifici adibiti ad attività cinematografiche, delle disposizioni relative al fondo

di sostegno di cui alle leggi 30 aprile 1985, n. 163, e 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Altre entrate)

1. La fondazione provvede ai suoi compiti, oltre che a mezzo delle rendite del patrimonio, anche utilizzando le seguenti altre entrate:

- a) contributi dello Stato e di enti pubblici;
- b) contributi di istituzioni pubbliche e private italiane e straniere;
- c) contributi di privati cittadini italiani e stranieri;
- d) contributi finalizzati, di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 512;
- e) entrate diverse ed eventuali.

2. I contributi volontari di cui alla lettera c) del comma 1 sono integralmente deducibili in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui i contributi medesimi sono iscritti nel bilancio dell'ente.

Art. 6.

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Il bilancio di previsione è deliberato dal comitato scientifico, di cui all'articolo 11, entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

3. Il presidente, di cui all'articolo 9, presenta al comitato scientifico, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo relativo all'anno precedente, distinto in conto spese e rendite e in conto patrimoniale, corredato degli inventari.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal comitato scientifico entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 7.

(Statuto)

1. La fondazione è dotata di uno statuto che ne definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. A tal fine lo statuto prevede che l'ente possa promuovere congiuntamente ad altri enti pubblici o privati la costituzione di società finalizzate alla promozione e alla realizzazione dei compiti istituzionali della fondazione stessa. Lo statuto prevede altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'organico del personale, il trattamento economico di attività e di quiescenza e le attribuzioni del personale di ruolo.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è disciplinato con contratto di diritto privato concordato fra l'ente e la rappresentanza sindacale del personale dell'ente medesimo.

3. Lo statuto è adottato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dal suo insediamento.

Art. 8.

(Organi)

1. Sono organi della fondazione:

- a) il presidente;
- b) il direttore generale;
- c) il comitato scientifico;
- d) il consiglio di amministrazione;
- e) il collegio dei sindaci revisori.

Art. 9.

(Presidente)

1. Il presidente della fondazione è nominato dal comitato scientifico, anche al di fuori dei suoi componenti, e dura in carica cinque anni.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il comitato scientifico e il consiglio di amministrazione, sovrintende e vigila sull'esecu-

zione delle delibere adottate, provvede alla preparazione della relazione sull'attività dell'ente, del bilancio preventivo e del rendiconto ed esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge e dai regolamenti.

Art. 10.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è scelto dal consiglio di amministrazione tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali, in relazione ai compiti istituzionali dell'ente, ed è assunto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni, rinnovabile. Il rapporto di impiego e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale partecipa con voto consultivo e con funzioni di segretario alle riunioni del comitato scientifico e del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale dirige la fondazione, nei rapporti sia interni che esterni, curandone e coordinandone l'attività. È capo del personale. Formula le proposte per le deliberazioni del comitato scientifico e del consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dagli organi anzidetti, assicura la direzione e la funzionalità tecnica dei servizi e degli uffici, compie tutte le operazioni bancarie e finanziarie, ivi compreso il rilascio di fidejussioni, necessarie per dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

4. Il direttore generale trasmette entro il mese di marzo di ogni anno al Ministero del tesoro, al Ministero del turismo e dello spettacolo e al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione circa l'attività svolta dalla fondazione nell'anno finanziario precedente.

5. In caso di vacanza, le funzioni attribuite al direttore generale vengono svolte dal presidente, il quale provvede a convocare, nel più breve tempo, il consiglio di amministrazione per la designazione del direttore generale.

Art. 11.

(Comitato scientifico)

1. Il comitato scientifico della fondazione è composto:

- a) dal presidente dell'ente;
- b) dal sindaco di Venezia, che ne assume la vicepresidenza e lo presiede fino alla nomina del presidente;
- c) da tre esperti, designati, rispettivamente, dal comune di Venezia, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, scelti tra personalità del mondo artistico e culturale;
- d) da due esperti designati, rispettivamente, dalla facoltà di architettura e dalla facoltà di lettere dell'università degli studi di Venezia;
- e) da un esperto designato dall'UNESCO (*United Nations Educational Scientific and Cultural Organization*);
- f) da due docenti universitari operanti negli ambiti disciplinari della Biennale, designati dal Consiglio universitario nazionale;
- g) da cinque esperti designati dal Consiglio nazionale dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, su terne indicate dalle associazioni rappresentative degli artisti e dei critici di cinema, teatro e musica;
- h) da cinque esperti designati dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni, su terne indicate dalle associazioni rappresentative degli artisti e dei critici di arti visive e architettura.

2. Il comitato dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina del presidente.

3. Le sedute del comitato sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e, in seconda convocazione, allorchè sia presente almeno un terzo dei componenti in carica. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente vale doppio.

Art. 12.

(Compiti del comitato scientifico)

1. Spetta al comitato scientifico:

- a) nominare il presidente della fondazione;
- b) redigere un piano di massima per le attività dell'ente nell'arco del quinquennio;
- c) approvare i programmi e i regolamenti delle manifestazioni di cui all'articolo 3, avvalendosi per ciascuno dei settori di attività, nonchè per la direzione dell'Archivio storico delle arti contemporanee (ASAC), di esperti particolarmente qualificati da assumersi con contratto a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio, i quali, svolgendo la funzione di direttori di settore, gestiscono direttamente le quote di risorse loro assegnate e rispondono al consiglio di amministrazione del loro impiego;
- d) deliberare in ordine ad iniziative culturali e artistiche connesse con le attività istituzionali dell'ente proposte da soggetti pubblici e privati;
- e) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo della fondazione, secondo le modalità previste nell'articolo 6. Quota parte del bilancio annuale deve essere destinata alle attività permanenti e alle iniziative di decentramento.

Art. 13.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione della fondazione è composto dal presidente, dal sindaco di Venezia, che ne assume la vicepresidenza e lo presiede fino alla nomina del presidente, da due esperti in gestione di enti culturali e assimilati nominati rispettivamente dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonchè da tre esperti nominati dal comitato scientifico, scelti anche fuori dei suoi componenti.

2. Il consiglio si riunisce tutte le volte che lo riterrà necessario il presidente o tre dei suoi componenti ne facciano richiesta.

Le riunioni sono presiedute dal presidente; in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro più anziano per età. Le adunanze sono valide quando siano presenti la metà più uno dei membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

3. Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte dal direttore generale, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente. In caso di assenza del direttore generale, funge da segretario un membro designato dal presidente.

Art. 14.

(Compiti del consiglio di amministrazione)

1. Al consiglio di amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della fondazione nei limiti e nell'ambito delle linee, degli indirizzi e dei criteri fissati dal comitato scientifico. Ad esso in particolare spetta:

a) nominare il direttore generale della fondazione, fissandone gli emolumenti e la durata del contratto;

b) adottare tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla gestione amministrativa e operativa dell'ente;

c) deliberare lo statuto e le direttive generali cui deve ispirarsi l'attività dell'ente;

d) decidere in materia di liti attive e passive nonchè riguardo all'accettazione di lasciti e donazioni.

Art. 15.

(Collegio dei sindaci revisori)

1. Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati rispettivamente dal Ministero del turismo e dello spettacolo, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, dal comune di Venezia.

2. I sindaci provvedono in particolare al controllo della gestione, ai riscontri di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e delle carte contabili. Inoltre predispongono le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo, che devono essere presentate al comitato scientifico in sede di discussione degli anzidetti documenti contabili.

3. Spettano ai sindaci un compenso, non inferiore ai minimi previsti dalle tariffe professionali dei dottori commercialisti e ragionieri, che sarà determinato dal consiglio di amministrazione, e il rimborso delle spese vive documentate, sopportate per l'espletamento della funzione.

4. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio.

Art. 16.

(Emolumenti)

1. Al presidente, ai membri del comitato scientifico e ai componenti il consiglio di amministrazione spetta un'indennità di carica determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

Art. 17.

(Disposizione transitoria)

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla ricostituzione degli organi dell'ente, restando prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi i poteri di quelli esistenti.

Art. 18.

(Cessazione della fondazione)

1. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della fondazione, l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare risultante dopo la liquidazione sarà trasferito integralmente al comune di Venezia perchè venga destinato al sostegno di manifestazioni e attività culturali e artistiche.